

IVA

Inversione contabile e fattura elettronica

di Sandro Cerato

L'autofattura va emessa in formato elettronico ed inviata allo Sdi, così come l'**integrazione** avviene in **formato elettronico** inviando allo Sdi un **documento** contenente i dati per l'integrazione e gli estremi della fattura ricevuta dal cedente o prestatore.

È quanto emerge dalla lettura della recente [circolare 14/E/2019](#) dell'Agenzia delle entrate, contenente **ulteriori chiarimenti in materia di fatturazione elettronica**, con cui è stata allargata la possibilità di utilizzo dello Sdi anche per le **integrazioni** per operazioni con soggetti Ue.

Il paragrafo 6 del citato documento si occupa della gestione di quelle operazioni per le quali il **debitore dell'imposta non è il cedente o prestatore, bensì il cessionario o committente**.

L'Agenzia distingue in funzione dell'adempimento che il cessionario o committente deve porre in essere, poiché la normativa Iva prevede alternativamente **l'emissione di un'autofattura o l'integrazione della fattura** emessa dal cedente o prestatore.

Nel primo caso, l'Agenzia precisa che **l'autofattura** è quel documento che contiene i medesimi elementi della fattura, ma che si differenzia dalla stessa poiché **l'emittente è il cessionario o committente**, ovvero **le due parti dell'operazione coincidono**.

Rientrano nell'obbligo di **autofattura**:

- alcune operazioni "interne", quali ad esempio gli acquisti da produttori agricoli ([articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972](#)) e la **regolarizzazione dell'omessa o irregolare fatturazione** ([articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997](#));
- gli **acquisti di beni e servizi da soggetti residenti in uno Stato extraUe** e territorialmente **rilevanti ai fini Iva in Italia**, per i quali l'**articolo 17, comma 2**, richiede l'applicazione dell'imposta in capo al cessionario o committente soggetto passivo d'imposta in Italia;
- **l'autoconsumo, la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa** (tipiche operazioni dell'impresa individuale che intende attribuire i beni alla sfera personale), ovvero gli **omaggi di beni oggetto dell'attività propria dell'impresa** o di quelli estranei ma di valore unitario superiore ad euro 50 e per i quali è stata detratta l'Iva all'atto dell'acquisto (operazioni di cui all'[articolo 2, comma 2, D.P.R. 633/1972](#)).

In tutti i casi descritti, la **circolare 14/E/2019** conferma **l'obbligo di emissione dell'autofattura in formato elettronico ed invio allo Sdi**, ad eccezione di quelle relative alle operazioni

intercorse con soggetti extraUe (di cui all'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#)), le quali possono essere gestite nei modi ordinari e **comunicate con l'esterometro**, ovvero facoltativamente con **autofattura elettronica** al fine di evitare l'invio allo Sdi.

In tale ultimo caso (**acquisti da soggetti extraUe**), la **circolare 14/E** precisa che deve essere compilato il campo della sezione "**Dati del cedente/prestatore**" con l'identificativo Paese estero e l'identificativo del soggetto non residente, mentre nel campo "**Dati del cessionario/committente**" vanno inseriti i **dati del soggetto italiano che emette e trasmette via Sdi il documento**.

Per quanto riguarda le **operazioni per le quali vige l'obbligo di integrazione**, si può trattare, anche in questo caso, di **operazioni interne** (l'acquisto di rottami, ovvero le operazioni nel settore edile di cui all'[articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972](#)), oppure di **acquisti di beni e servizi da soggetti residenti in altri Stati Ue** territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia (di cui all'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), ovvero gli acquisti intracomunitari di beni di cui all'[articolo 46 D.L. 331/1993](#)).

In tal caso, per quanto riguarda le integrazioni per operazioni interne (si pensi al **reverse charge in edilizia**), il **documento di prassi consente al cessionario/committente di predisporre un documento (da allegare al file della fattura ricevuta) contenente sia i dati necessari per l'integrazione, sia gli estremi della fattura stessa, con successivo invio del documento stesso tramite Sdi**, nel quale i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione "**Dati del cedente/prestatore**", sia nella sezione "**Dati del cessionario/committente**" (si tratta di una sorta di **autofattura per integrazione**).

Per quanto riguarda, invece, gli acquisti di beni e servizi da soggetti in altro Stato Ue, resta fermo **l'obbligo di indicazione delle stesse nell'esterometro**, salvo la possibilità anche per queste operazioni di seguire il procedimento indicato per le **integrazioni "interne"**, evitando in tal modo la predetta **comunicazione**.

Seminario di specializzazione

**IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA CORREZIONE
DEI PRINCIPALI ERRORI DICHIARATIVI**

Scopri le sedi in programmazione >